



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-272/17, 23 gennaio 2019, ECLI:EU:C:2019:49	K.M. Zyla contro Staatssecretaris van Financiën	X	Rinvio pregiudiziale	NL	Ultima istanza - Hoge Raad der Nederlanden	M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA	-	Parità di trattamento	Libera circolazione dei lavoratori – Imposte sul reddito – Contributi previdenziali – Lavoratore che ha lasciato lo Stato membro d'occupazione nel corso dell'anno civile – Applicazione della regola prorata temporis alla riduzione del prelievo dei contributi
Classificazione									
- Diritto primario - Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 45 TFUE vada interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di stabilire l'importo dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore, prevede che la riduzione del prelievo relativa a detti contributi, alla quale il lavoratore ha diritto per un anno civile, sia proporzionale al periodo durante il quale tale lavoratore è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro, escludendo in tal modo dalla riduzione annuale una sua frazione, proporzionale ad ogni periodo nel corso del quale detto lavoratore non sia stato assicurato presso il sistema medesimo e sia stato residente in un altro Stato membro senza ivi esercitare un'attività professionale.									
Dispositivo									
L'articolo 45 TFUE va interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che, al fine di stabilire l'importo dei contributi previdenziali dovuti da un lavoratore, prevede che la riduzione del prelievo relativa a detti contributi, alla quale il lavoratore ha diritto per un anno civile, sia proporzionale al periodo durante il quale tale lavoratore è assicurato presso il sistema previdenziale di detto Stato membro, escludendo in tal modo dalla riduzione annuale una sua frazione, proporzionale ad ogni periodo nel corso del quale detto lavoratore non sia stato assicurato presso il sistema medesimo e sia stato residente in un altro Stato membro senza ivi esercitare un'attività professionale.									
Nota redazionale									
<p>Con la sentenza in oggetto, la Decima Sezione della Corte di Giustizia ha dichiarato compatibile con il diritto dell'Unione l'applicazione della regola pro rata temporis prevista dai Paesi Bassi per il calcolo di riduzione parziale dei contributi previdenziali dovuti dal lavoratore, in maniera proporzionale al periodo di obbligo contributivo durante l'anno civile. La Corte Suprema dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale attinente alla compatibilità con l'articolo 45 TFUE della normativa in oggetto, al fine di determinare se essa costituisca una misura indirettamente discriminatoria o un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.</p> <p>La vicenda trae origine dall'accertamento tributario cui è stata sottoposta la sig.ra Zyla, cittadina polacca che aveva lavorato nei Paesi Bassi per i primi sei mesi del 2013, durante i quali era assicurata presso il regime generale della previdenza sociale dei Paesi Bassi ed era tenuta a versare i relativi contributi previdenziali, per poi trasferirsi in Polonia, stabilendovi la residenza e non svolgendo alcuna attività lavorativa retribuita. Secondo il diritto dei Paesi Bassi, l'imposta sui redditi e i contributi previdenziali sono percepiti dai servizi fiscali secondo un prelievo congiunto (risultante dalla somma dall'aliquota per il primo scaglione e delle aliquote dei contributi previdenziali applicabili). È poi prevista la c.d. riduzione del prelievo congiunto, che, per quanto attiene ai contributi previdenziali, spetta a chiunque abbia versato contributi per l'intero anno civile. In particolare, l'articolo 2.6a del decreto di esecuzione della legge relativa al finanziamento della previdenza sociale prevede che nei confronti dei soggetti che, per una parte dell'anno civile, non sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali per un motivo diverso dal decesso, la riduzione del prelievo è ridotta prorata temporis, proporzionalmente al periodo di obbligo contributivo durante l'anno civile. Sulla base di tale normativa, l'amministrazione finanziaria dei Paesi Bassi ha ridotto la parte della riduzione generale del prelievo relativo ai contributi, in proporzione al periodo di contribuzione obbligatoria della sig.ra Zyla durante il 2013. Avverso l'accertamento viene proposto ricorso, respinto sia in primo che in secondo grado.</p> <p>La Corte di Giustizia esclude che l'articolo 2.6a del decreto di esecuzione operi una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità, in quanto incide nello stesso modo su tutti coloro che non sono tenuti a versare contributi previdenziali per una parte dell'anno civile, senza operare distinguo in funzione della loro nazionalità.</p> <p>Circa la possibilità che la norma in questione possa rappresentare una discriminazione indiretta, in quanto misura di natura sociale di ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, la Corte sottolinea che se è vero che gli Stati membri conservano, in linea di principio, la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale, nell'esercizio di tale competenza essi devono tuttavia rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, le disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione dei lavoratori (sentenza del 13 luglio 2016, Pöpperl, C-187/15, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). Nondimeno, la Corte ribadisce che ha già avuto modo di statuire che rientra nella logica interna di un sistema previdenziale nazionale riservare il beneficio delle riduzioni di contributi solo ai soggetti tenuti a versarli, vale a dire agli assicurati presso detto sistema (sentenza dell'8 settembre 2005, Blanckaert, C-512/03, EU:C:2005:516, punto 49). Peraltro, cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato FUE, di lasciare il paese d'origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitare un'attività (sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C-566/15, punto 33). Tuttavia, il diritto primario dell'Unione non può garantire a un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine resti neutrale in materia previdenziale, in quanto tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l'interessato sotto tale profilo (sentenza del 18 luglio 2017, Erzberger, C-566/15, punto 34). Infatti, il diritto dell'Unione garantisce unicamente che i lavoratori che esercitano un'attività sul territorio di uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine siano assoggettati alle medesime condizioni dei lavoratori di detto altro Stato. Alla luce delle susposte considerazioni, l'articolo 2.6a del decreto di esecuzione non può essere considerato né come una disposizione indirettamente discriminatoria né come un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, vietati dall'articolo 45 TFUE.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									